

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Allegato 3 – Comunicazione standard etici

Edizione
Dicembre 2018

Ultimi aggiornamenti

Il documento contiene, fra gli altri interventi, l'inserimento del paragrafo **Relazioni tra Società e Fornitori** (le variazioni sono evidenziate in giallo).

[Versione stampabile](#) 

PREMESSA

Nel presente documento si riporta il testo della comunicazione e della clausola contrattuale che la Società ha definito ai sensi delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") adottato con riferimento ai "rapporti con soggetti terzi" che si configurano rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la loro natura, il loro oggetto e la loro durata, a prescindere dal tipo di contratto in questione.

Allo scopo, quale ulteriore "protocollo di controllo", il Modello prevede che venga sottoposto all'attenzione della controparte una specifica comunicazione con la quale la Società dichiara di:

svolgere la propria attività nel rispetto del D.Lgs. 231/2001, impegnandosi a scongiurare (impedire) la commissione dei così detti reati rilevanti;

improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;

richiedere ai terzi medesimi comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.

La Società raccomanda alle funzioni responsabili della negoziazione, della formalizzazione e della esecuzione dei contratti con soggetti terzi di rispettare le indicazioni ed i principi sopra espressi e, ove occorrente, di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole afferenti ai principi ed alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché di informare la controparte della importanza che la Società attribuisce al rispetto dello stesso.

Considerata la ratio degli adempimenti ex allegato 3 al MOG (sensibilizzare tutti coloro i quali, venendo "a contatto" con la Banca per fornirle beni e servizi, potrebbero, con la collaborazione diretta o indiretta, attiva o omissiva, di dipendenti e/o collaboratori esterni di Banca Euromobiliare, commettere reati nell'interesse o a vantaggio anche o solamente della Banca stessa) l'esecuzione dell'adempimento non deve aver luogo in tutti i casi in cui:

- ci si trovi innanzi a tipi contrattuali istantanei, che esauriscono i loro effetti in un solo momento (come una compravendita o una prestazione estemporanea di servizi, ad esempio da parte di un artigiano) e per i quali, mancando il requisito temporale della durata del rapporto contrattuale, risultano già idonei allo scopo i protocolli di controllo insistenti sulle attività delle Unità Organizzative che curano l'acquisto del bene o del servizio, rispetto all'inserimento di specifiche clausole nel contratto (che talvolta, tra l'altro, può essere non scritto) o alla comunicazione di standard etici;
 - vengano corrisposti contributi ad Autorità di Vigilanza (ad esempio, CONSOB), ad associazioni di categoria (ad esempio, ABI) o a CCIAA, Uffici Giudiziari, ecc.. In tali fattispecie, infatti, la natura del rapporto appare estranea agli scopi in argomento;
 - si concludano contratti cc.dd. "per adesione" con aziende operanti in condizioni di sostanziale monopolio / oligopolio (ad esempio, Telecom, con riferimento alla fornitura di servizi telefonici), che offrono servizi standard non personalizzabili rispetto a ciascun cliente e che, pertanto, non possono prestarsi ad "impieghi" illeciti. Per queste ragioni, la clausola contrattuale non deve essere inserita. Diversamente, nel caso in cui l'accordo sia interamente negoziato (ad esempio, Telecom ma per la fornitura di un servizio complementare ai sistemi informativi interni), la clausola contrattuale deve essere inserita;
 - il rapporto contrattuale riguarda dipendenti e collaboratori della Banca, in quanto destinatari di specifici protocolli formativi ed informativi.
-

COMUNICAZIONE

Si riporta di seguito il testo della comunicazione rivolta, in ossequio ai principi sopra enunciati, alle controparti della Banca, ricordando che l'adempimento volto a garantirne la conoscibilità è eseguito in maniera automatizzata in quanto alla comunicazione in questione, pubblicata sul sito internet della Banca (nella sezione CODICE ETICO D.L. 231 - Standard Etici ex D.Lgs. 231/2001 http://www.bancaeuro.it/files/fileusers/8126_Standard_Etici_ex_D_Lgs_2312001.pdf) fanno espresso riferimento il disclaimer delle e-mail inviate a domini esterni al Gruppo e la carta intestata della Banca stessa.

Egregi Signori,

Banca Euromobiliare SpA (di seguito la Società) si impegna a rispettare i diritti fondamentali e l'integrità fisica e morale delle persone con cui si relaziona, improntando la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela.

Relazioni tra Società e Fornitori

Le persone costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza e lo sviluppo della Società.

La passione e la responsabilità non solo dei dipendenti ma anche dei fornitori sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

La Società offre opportunità di collaborazione sulla base delle specifiche competenze, attitudini e capacità, senza alcuna discriminazione, adottando criteri oggettivi di competenza e di merito e adoperandosi affinché la collaborazione sia priva di pregiudizi e ogni collaboratore esterno venga trattato senza intimidazioni e nel rispetto delle proprie opinioni, diversità culturali, sociali, ideologiche, di genere e di età, evitando illeciti condizionamenti.

L'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed i criteri di selezione degli stessi per l'assegnazione delle commesse sono subordinati ad obiettive e trasparenti valutazioni della loro professionalità e struttura imprenditoriale, della qualità, del prezzo, delle modalità di svolgimento del servizio e di consegna, privilegiando, a parità di condizioni, le imprese situate sul territorio nazionale.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Come noto, il Decreto Legislativo 231/2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», prevede una peculiare forma di responsabilità delle società per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il Decreto pone a carico delle società l'onere di adottare "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Desideriamo dunque informarVi che, nell'ambito del processo di adeguamento della propria struttura organizzativa alle esigenze derivanti dal Decreto, la Società, ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati espressamente previsti nel citato Decreto.

Il presupposto su cui si basa il menzionato Modello è la dettagliata mappatura delle attività aziendali "sensibili", ovvero di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. E' stato inoltre affidato al Collegio Sindacale (ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 231/2001) il compito di vigilare sul funzionamento del modello, di curarne il relativo aggiornamento.

In considerazione di quanto sopra e della ferma volontà di contrastare il compimento di qualsiasi attività illecita, la Società richiede espressamente ai propri organi sociali, al management, a tutti i prestatori di lavoro, nonché ai procuratori d'affari, ai collaboratori esterni e ad ogni altro soggetto che cooperi a qualsiasi titolo all'esercizio delle attività aziendali, di operare nel pieno rispetto di ogni provvedimento legislativo, regolamentare o organizzativo tempo per tempo vigente.

La Società è, infatti, consapevole che l'adozione di comportamenti coerenti con le finalità di cui sopra, è di importanza centrale ai fini del corretto svolgimento dell'attività aziendale, e costituisce un elemento indefettibile nell'ambito della funzione di controllo e prevenzione degli illeciti che la Società è tenuta ad effettuare ai sensi del menzionato Decreto.

Il rigoroso rispetto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede richiesti dalla Società è considerata condizione imprescindibile, oltre che al fine della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine e di una sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori tutti che costituiscono il fondamento per il successo e lo sviluppo - attuale e futuro - della Società.

In tale contesto, la nostra Società richiede anche a tutti i fornitori ed alle proprie controparti contrattuali in genere, l'adozione di standard di condotta coerenti e compatibili con i sopra menzionati principi.

Pertanto, tutti coloro i quali vengono in contatto con la Banca per fornirle beni e servizi:

- *sono invitati a segnalare direttamente al Collegio Sindacale (in busta chiusa presso BANCA EUROMOBILIARE, corso Monforte 34, 20122 Milano), eventuali situazioni a loro carico (in essere alla data di accensione del rapporto o insorte/identificate successivamente) che possano configurare una qualche anomalia/irregolarità ai sensi del Decreto;*
- *sono tenuti (unitamente a quanti dovessero eventualmente collaborare con i medesimi nell'esecuzione dell'incarico conferito) a tenere una condotta improntata al più rigoroso rispetto dei principi etico-comportamentali richiesti dalla Società;*
- *devono mantenere comportamenti conformi ai menzionati valori etici.*

Gli obblighi sopra elencati costituiscono condizione indefettibile per l'instaurazione e o la prosecuzione del rapporto contrattuale.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Si riporta di seguito il testo standard della clausola da inserire nei contratti:

"Banca Euromobiliare ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto.

L'esecuzione del Contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del Decreto di cui al capoverso precedente oltre che alla "Comunicazione standard etici ai fornitori" consultabile sul sito internet www.bancaeuro.it.

La violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione, da parte di Banca Euromobiliare, del Contratto e di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà di Banca Euromobiliare di richiedere il risarcimento degli eventuali danni."

CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RECIPROCIITA'

Si riporta il testo standard della clausola da inserire nei contratti in cui anche la controparte dovesse richiedere l'impegno espresso di Banca Euromobiliare al rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001.

"Le Parti hanno adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto.

L'esecuzione del Contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del decreto di cui al capoverso precedente.

La violazione delle suddette prescrizioni posta in essere da una delle Parti, potrà costituire, su iniziativa dell'altra Parte, causa di risoluzione del Contratto o di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali danni."

Per i contratti stipulati dalla Capogruppo anche in nome e per conto di Banca Euromobiliare le due clausole sopra riportate saranno inserite dalla Capogruppo medesima.